

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "FULL PIPE APS"

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice Civile e della Terzo Settore denominata:

"FULL PIPE APS"

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Oderzo (TV), Via Manin n. 8.

Il trasferimento della sede legale, purché mantenuta nel territorio comunale di Oderzo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto, efficacia ed interpretazione

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, delle successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati, esso costituisce le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.



Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 3 Finalità ed attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare le finalità dell'Associazione sono:

- la promozione, la partecipazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di rassegne, di spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, festival, rassegne canore e musicali, di proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini.
- la promozione di progetti nel campo della musica, dello spettacolo, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, eventi in genere, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l'eventuale produzione di materiale didattico;
- favorire la conoscenza, la diffusione l'amore per la musica e l'arte in genere, attraverso iniziative varie quali incontri, concerti,

congressi, conferenze, dibattiti;

- lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiva e la diffusione della musica
- realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuoverle.
- organizzare e collaborare alla realizzazione di concerti, festival, gare canore, rassegne musicali;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica e per servizi tecnici specialistici quali audio, video, luci e scenografia;
- gestire strutture idonee allo svolgimento di attività musicali quali teatri, sale di incisione, sale da concerto, scuole di musica, arene;

Le attività che si propone di svolgere in forza dei propri associati, dei familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta).

Art. 5 Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono finalità e scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo individuato dalla legge.

L'ammissione a socio è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sull'attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- votare in assemblea;
- denunciare fatti censurabili ai sensi dell'articolo 29 codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto;
- versare, se prevista, la quota associativa annua.



Art. 6 Volontari ed attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morte.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica della delibera di esclusione.

Art. 8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- L'organo di amministrazione;
- Il Presidente
- Organo di controllo e il Revisore legale

Art. 9 L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci a mezzo lettera, fax, e-mail, cellulare (sms, whatsapp, skype) risultanti dal libro degli associati da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 40% degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria

quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o

per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di minimo 3 (tre) componenti ed un massimo di 15 (quindici) eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate. L'assemblea deciderà il numero dei componenti.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere



rieletti.

L'organo di amministrazione è convocato oltre che dal Presidente anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- elegge Presidente e Vicepresidente, in assenza di elezione da parte dell'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- determina la quota associativa annua;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- disciplina l'ammissione degli associati;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi

ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministra-

zione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Art. 14 Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei

presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti

che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa

per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente con-

voca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di

amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministra-

zione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali

organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività com-

piuta.

Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 Organo di controllo e revisore legale

L'organo di controllo monocratico e il revisore legale dei conti sono nominati dall'Assemblea degli associati, durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili.

L'organo di controllo e il revisore legale saranno nominati al superamento dei limiti rispettivamente previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 8 (otto) giorni dalla data della richiesta

formulata all'organo amministrativo.

Art. 17 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è composto di tutti i beni mobili ed immobili in dotazione alla società di mutuo soccorso. Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà dotarsi delle seguenti risorse economiche:

- utili provenienti dal proprio patrimonio
- quote associative;
- eventuali entrate derivanti da attività complementari ed accessorie rispetto all'attività principale;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altro contributo, donazione o rimborso proveniente da Enti Pubblici e/o privati per il raggiungimento dei fini sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017 comma 1.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio sociale ha decorrenza dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno viene redatto il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Per speciali ragioni individuate dell'organo di amministrazione ed approvate dall'Assemblea degli associati, il bilancio potrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione anche dopo quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando il deposito presso il RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 è redatto il bilancio sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017 comma 2.

Art. 19 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 20 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 117/2017.

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

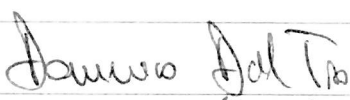
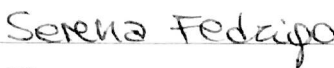
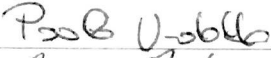
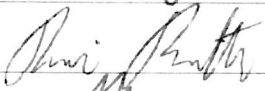
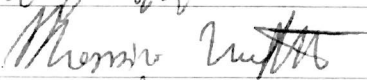
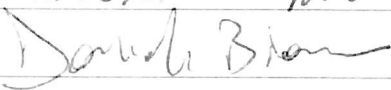
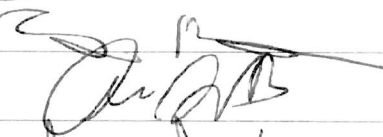
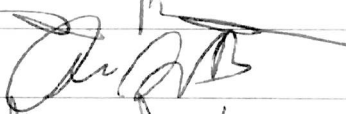
Art. 24 Norma transitoria

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo;

- l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Cimadolmo, 25 Maggio 2023

Firma degli associati

Domenico Dal Tio	
Simone Vicenzotto	
Serena Fedrigo	
Paolo Vidotto	
Davis Bonotto	
Massimo Turchetto	
Daniele Bianco	
Tiziano Maccari	
Andrea Dal Ben	
Matteo De Lazzer	

